


Pubblicato il 20/10/2021

N.05651\_2021 REG.PROV.CAU.  
N. 08130/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8130 del 2021, proposto da

[ ] rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Mensi, Lavinia Mensi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

[ ] non costituito in giudizio;

***esclusione della candidata [ ] dalla procedura concorsuale indetta con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 510 del 23/04/2020 e ss.mm.ii per la classe di concorso AJ56 emesso dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI Ambito territoriale di Roma, Via Frangipane, 41 – 00184 Roma, Unità***

***Operativa III – Scuola secondaria; reg. prot. 16023 del 30/4/21, pervenuto via mail in data 26 maggio 2021;***

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nel caso di specie la ricorrente risulta esclusa per mancanza del requisito specifico dell'annualità di servizio;

ritenuto che il comma 1 dell'art. 489 prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;

ritenuto che nel caso di specie l'attività di insegnamento risulta essere stata svolta dalla ricorrente in senso sostanzialmente continuativo dal 1 febbraio, salvo la mancata contrattualizzazione di periodi festivi, in corrispondenza della Pasqua e altre festività;

ritenuta la sussistenza di eccezionali presupposti per compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie

l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Rinvia all'udienza pubblica del 12 luglio 2022. Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

Daniele Profili, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**